



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/1225
24 November 2016

ITALIAN
Original: ENGLISH

1120^a Seduta plenaria

Giornale PC N.1120, punto 4 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1225
EMENDAMENTO DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

facendo riferimento alla Decisione N.1040 del 10 maggio 2012 sull'adozione dei Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) nell'ambito dell'OSCE e agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario 10.01,

prende nota della revisione proposta relativamente ai soli IPSAS come comunicata con il documento PC.ACMF/41 del 15 luglio 2016,

approva gli acclusi emendamenti al Regolamento finanziario dell'OSCE come evidenziati in annesso.

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE

Si tenga presente che gli emendamenti elencati qui di seguito fanno solo riferimento all'applicazione degli IPSAS e che vengono riportati solo i paragrafi interessati da tale modifica.

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
<p>Regolamento 1.02 – Terminologia</p> <p><i>Revisore esterno:</i> La/le persona/persona o l'istituzione nominate dal Consiglio permanente ai sensi del Regolamento 8.01 per rivedere i conti dell'OSCE.</p> <p><i>Entrate:</i> Entrate dell'OSCE derivanti dai contributi assegnati ed entrate varie risultanti da tali contributi.</p> <p><i>Entrate varie:</i> Tutte le entrate, tranne i contributi assegnati e volontari, i rimborsi diretti delle spese sostenute durante l'anno in corso e gli storni interni.</p>	<p>Regolamento 1.02 – Terminologia</p> <p><i>Contabilizzazione per competenza:</i> In base alla contabilizzazione per competenza, le operazioni sono rilevate nell'informativa di bilancio quando si verificano (e non quando si ricevono o versano disponibilità liquide o equivalenti).</p> <p><i>Revisore esterno:</i> La/le persona/persona o l'istituzione nominate dal Consiglio permanente ai sensi del Regolamento 8.01 per rivedere i conti l'informativa di bilancio dell'OSCE.</p> <p><i>Entrate Proventi:</i> Entrate Proventi dell'OSCE derivanti dai contributi assegnati ed entrate varie risultanti da tali contributi e da altre fonti.</p> <p><i>Entrate varie:</i> Tutte le entrate, tranne i contributi assegnati e volontari, i rimborsi diretti delle spese sostenute durante l'anno in corso e gli storni interni.</p>
<p>ARTICOLO II: BILANCIO</p>	<p>ARTICOLO II: BILANCIO</p>
<p>Regolamento 2.03 – Forma del bilancio</p> <p>(b) <u>Entrate previste</u></p> <p>Contributi assegnati ed entrate varie.</p>	<p>Regolamento 2.03 – Forma del bilancio</p> <p>(b) <u>Entrate previste</u> <u>Proventi previsti</u></p> <p>Proventi derivanti dai contributi assegnati e entrate varie da altre fonti.</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
ARTICOLO IV: ENTRATE	ARTICOLO IV: ENTRATE PROVENTI
<p>Regolamento 4.07 – Rapporti sulla riscossione dei contributi</p> <p>(b) Nel caso di entrate insufficienti durante l'anno per far fronte a uscite autorizzate, il Segretario Generale riferirà tale fatto al Consiglio Permanente affinché intervenga in modo opportuno.</p>	<p>Regolamento 4.07 – Rapporti sulla riscossione dei contributi</p> <p>(b) Nel caso di entrate un flusso finanziario insufficiente durante l'anno per far fronte a uscite autorizzate, il Segretario Generale riferirà tale fatto al Consiglio Permanente affinché intervenga in modo opportuno.</p>
<p>Regolamento 4.09 – Azioni nel caso di arretrati</p> <p>(b) I rendiconti trimestrali del Segretario Generale sulle entrate e sulle uscite specificheranno la situazione degli arretrati, riportando i nomi di tutti gli Stati in arretrato, gli importi dovuti e la durata dei ritardi nel pagamento. Il rendiconto includerà l'analisi del Segretario Generale relativa agli effetti degli arretrati sulla funzionalità dell'OSCE.</p>	<p>Regolamento 4.09 – Azioni nel caso di arretrati</p> <p>(b) I rapporti trimestrali del Segretario Generale sulle entrate e sulle uscite sulla riscossione dei contributi assegnati specificheranno la situazione degli arretrati, riportando i nomi di tutti gli Stati in arretrato, gli importi dovuti e la durata dei ritardi nel pagamento. Il rendiconto includerà l'analisi del Segretario Generale relativa agli effetti degli arretrati sulla funzionalità dell'OSCE.</p>
ARTICOLO V: CUSTODIA E INVESTIMENTO DI FONDI	ARTICOLO V: CUSTODIA E INVESTIMENTO DI FONDI
<p>Regolamento 5.02 – Investimenti</p> <p>Il Segretario Generale potrà effettuare investimenti a breve termine sotto forma di depositi a termine di importi di danaro non necessari per esigenze immediate. Tutti gli interessi bancari verranno accreditati nel Fondo Generale come entrate varie.</p>	<p>Regolamento 5.02 – Investimenti</p> <p>Il Segretario Generale potrà effettuare investimenti a breve termine sotto forma di depositi a termine di importi di danaro non necessari per esigenze immediate. Tutti gli interessi bancari verranno accreditati come proventi finanziari al Segretariato nel Fondo Generale entrate varie.</p>
ARTICOLO VI: CONTROLLO INTERNO	ARTICOLO VI: CONTROLLO INTERNO
<p>Regolamento 6.02 – Istruzioni finanziarie</p> <p>(v) i reclami e le perdite di cassa, di</p>	<p>Regolamento 6.02 – Istruzioni finanziarie</p> <p>(v) i reclami e le perdite di cassa, di</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
forniture e di altri beni patrimoniali vengano cancellati a seguito di un'appropriata indagine e un rapporto in merito venga presentato unitamente ai rendiconti annuali;	forniture e di altri beni patrimoniali vengano cancellati a seguito di un'appropriata indagine e un rapporto in merito venga presentato unitamente ai rendiconti all'informativa di bilancio annuale;
<p>Regolamento 6.05 – Pagamenti <i>ex gratia</i></p> <p>In situazioni eccezionali, quando l'OSCE ha un obbligo morale e qualora ciò sia nell'interesse generale dell'OSCE, il Segretario Generale e altri Capi delle istituzioni, previa consultazione con il Segretario Generale, potranno effettuare pagamenti <i>ex gratia</i> fino a un tetto totale di 2.500 Euro all'anno. Una dichiarazione e una giustificazione di tali pagamenti, se del caso, saranno presentate unitamente ai rendiconti annuali.</p>	<p>Regolamento 6.05 – Pagamenti <i>ex gratia</i></p> <p>In situazioni eccezionali, quando l'OSCE ha un obbligo morale e qualora ciò sia nell'interesse generale dell'OSCE, il Segretario Generale e altri Capi delle istituzioni, previa consultazione con il Segretario Generale, potranno effettuare pagamenti <i>ex gratia</i> fino a un tetto totale di 2.500 Euro all'anno. Una dichiarazione e una giustificazione di tali pagamenti, se del caso, saranno presentate unitamente ai rendiconti all'informativa di bilancio annuale.</p>
ARTICOLO VII: RENDICONTI	ARTICOLO VII: RENDICONTI INFORMATIVA DI BILANCIO
<p>Regolamento 7.01 – Preparazione dei rendiconti</p> <p>Il Segretario Generale, assistito dagli altri Capi delle istituzioni e dai Capi Missione, terrà documenti contabili per tutti i fondi gestiti dall'OSCE come necessario conformemente alle norme contabili generalmente accettate. I rendiconti annuali saranno preparati dal Segretario Generale.</p>	<p>Regolamento 7.01 – Preparazione dei rendiconti dell'informativa di bilancio</p> <p>Il Segretario Generale, assistito dagli altri Capi delle istituzioni e dai Capi Missione, terrà documenti contabili per tutti i fondi gestiti dall'OSCE come necessario conformemente alle norme contabili generalmente accettate ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS). I rendiconti L'informativa di bilancio annuale sarà preparata dal Segretario Generale.</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
<p>Regolamento 7.02 – Contenuto dei rendiconti annuali</p> <p>(a) I rendiconti annuali conterranno una dichiarazione concernente:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) il bilancio e le uscite di ciascun fondo nel corso dell'anno finanziario;(ii) le entrate e le uscite di ciascun fondo nel corso dell'anno finanziario;(iii) l'attivo e il passivo di ciascun fondo alla fine dell'anno finanziario;(iv) le variazioni del saldo di ciascun fondo, inclusa una dichiarazione separata per il Fondo rotativo istituito in base al Regolamento 4.08. <p>(b) I rendiconti annuali verranno accompagnati da qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta dal Consiglio Permanente o sia considerata necessaria o utile dal Segretario Generale.</p>	<p>Regolamento 7.02 – Contenuto dei rendiconti dell' informativa di bilancio annuale</p> <p>(a) I rendiconti L'informativa di bilancio annuale conterrà una dichiarazione concernente:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) il bilancio e le uscite di ciascun fondo nel corso dell'anno finanziario un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;(ii) le entrate e le uscite di ciascun fondo nel corso dell'anno finanziario un prospetto del risultato economico;(iii) l'attivo e il passivo di ciascun fondo alla fine dell'anno finanziario un rendiconto finanziario;(iv) le variazioni del saldo di ciascun fondo, inclusa una dichiarazione separata per il Fondo rotativo istituito in base al Regolamento 4.08 un prospetto delle variazioni dell'attivo netto;(v) un prospetto della comparazione tra gli importi contenuti nel bilancio e quelli effettivi;(vi) un'informativa di settore per Fondo. <p>(b) I rendiconti L'informativa di bilancio annuale verrà accompagnata da qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta dal Consiglio Permanente o sia considerata necessaria o utile dal Segretario Generale.</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
<p>Regolamento 7.03 – Valuta e unità di conto</p> <p>I rendiconti annuali saranno espressi in Euro. I documenti contabili potranno, tuttavia, essere tenuti nella valuta o nelle valute che il Segretario Generale o gli altri Capi delle istituzioni e i Capi Missione potranno ritenere necessarie d'intesa con il Segretario Generale. I tassi di cambio contabili saranno fissati dal Segretario Generale sulla base dei tassi usati a tal fine dalle Nazioni Unite. L'unità di conto sarà un Euro.</p>	<p>Regolamento 7.03 – Valuta contabile e unità di conto</p> <p>I rendiconti L'informativa di bilancio annuale sarà espressa in Euro. I documenti contabili potranno, tuttavia, essere tenuti nella valuta o nelle valute che il Segretario Generale o gli altri Capi delle istituzioni e i Capi Missione potranno ritenere necessarie d'intesa con il Segretario Generale. I tassi di cambio contabili saranno fissati dal Segretario Generale sulla base dei tassi usati a tal fine dalle Nazioni Unite. L'unità di conto sarà un Euro.</p>
<p>Regolamento 7.04 – Presentazione dei rendiconti annuali</p> <p>Il Segretario Generale presenterà i rendiconti annuali al revisore esterno non oltre il 31 marzo successivo all'anno finanziario cui essi si riferiscono. Non appena il revisore esterno avrà completato la revisione dei rendiconti annuali, questi saranno presentati al Consiglio Permanente unitamente ad un rapporto finanziario e al relativo rapporto del revisore esterno.</p>	<p>Regolamento 7.04 – Presentazione dei rendiconti dell'informativa di bilancio annuale</p> <p>Il Segretario Generale presenterà i rendiconti l'informativa di bilancio annuale al revisore esterno non oltre il 31 marzo successivo all'anno finanziario cui essi si riferiscono. Non appena il revisore esterno avrà completato la revisione dei rendiconti, dell'informativa di bilancio annuale questi saranno presentati al Consiglio Permanente unitamente ad un rapporto finanziario e al relativo rapporto del revisore esterno.</p>
<p>Regolamento 7.05 – Accettazione dei rendiconti annuali</p> <p>Sulla base del rapporto del revisore esterno (Regolamento 8.06) il Consiglio Permanente accetterà i rendiconti annuali o intraprenderà qualsiasi azione al riguardo che il Consiglio possa ritenere necessaria.</p>	<p>Regolamento 7.05 – Accettazione dei rendiconti dell'informativa di bilancio annuale</p> <p>Sulla base del rapporto del revisore esterno (Regolamento 8.06) il Consiglio Permanente accetterà i rendiconti l'informativa di bilancio annuale o intraprenderà qualsiasi azione al riguardo che il Consiglio possa ritenere necessaria.</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
<p>Regolamento 7.07 – Eccedenza o disavanzo di cassa</p> <p>(a) Alla fine di ciascun anno finanziario, l'eccedenza o il disavanzo di cassa per i fondi finanziati con i contributi assegnati saranno determinati calcolando l'eccedenza delle entrate pervenute rispetto alle uscite, o l'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate pervenute, a seconda dei casi.</p> <p>(b) Salvo diversamente stabilito dal Consiglio Permanente, l'eccedenza di cassa di tutti i fondi finanziati con i contributi assegnati sarà accreditata sui contributi degli Stati partecipanti nell'anno successivo a quello in cui i rendiconti sono stati accettati dal Consiglio Permanente. L'accREDITAMENTO avverrà conformemente alla scala di ripartizione per l'anno cui si riferisce l'eccedenza. L'allocazione ad uno Stato partecipante della sua quota di eccedenza di cassa verrà differita nei casi in cui tale Stato abbia arretrati per l'anno cui si riferisce l'eccedenza e fino a quando tali arretrati non saranno stati interamente pagati.</p>	<p>Regolamento 7.07 7.06 – Eccedenza o disavanzo di cassa</p> <p>(a) Alla fine di ciascun anno finanziario, l'eccedenza o il disavanzo di cassa per i fondi finanziati con i contributi assegnati saranno determinati calcolando l'eccedenza delle entrate dei proventi pervenuti rispetto alle uscite, o l'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate ai proventi pervenuti, a seconda dei casi.</p> <p>(b) Salvo diversamente stabilito dal Consiglio Permanente, l'eccedenza di cassa di tutti i fondi finanziati con i contributi assegnati sarà accreditata sui contributi degli Stati partecipanti nell'anno successivo a quello in cui i rendiconti l'informativa di bilancio è stata accettata dal Consiglio Permanente. L'accREDITAMENTO avverrà conformemente alla scala di ripartizione per l'anno cui si riferisce l'eccedenza. L'allocazione ad uno Stato partecipante della sua quota di eccedenza di cassa verrà differita nei casi in cui tale Stato abbia arretrati per l'anno cui si riferisce l'eccedenza e fino a quando tali arretrati non saranno stati interamente pagati.</p>
ARTICOLO VIII: REVISIONE ESTERNA DEI CONTI	ARTICOLO VIII: REVISIONE ESTERNA DEI CONTI
<p>Regolamento 8.03 – Svolgimento della revisione</p> <p>(a) Ferma restando qualsiasi direttiva speciale del Consiglio Permanente, il revisore esterno effettuerà una revisione dei rendiconti, inclusi tutti i fondi, nel modo in cui lo ritenga necessario, per accertare che:</p> <p>(ii) le transazioni finanziarie recepite nei rendiconti siano state attuate</p>	<p>Regolamento 8.03 – Svolgimento della revisione</p> <p>(a) Ferma restando qualsiasi direttiva speciale del Consiglio Permanente, il revisore esterno effettuerà una revisione dei rendiconti, dell'informativa di bilancio inclusi tutti i fondi, nel modo in cui lo ritenga necessario, per accertare che:</p> <p>(ii) le transazioni finanziarie recepite nei rendiconti siano state attuate</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
conformemente ai Regolamenti Finanziari, alle disposizioni di bilancio, nonché alle direttive e alle istruzioni finanziarie applicabili;	conformemente ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) , ai Regolamenti Finanziari, alle disposizioni di bilancio, nonché alle direttive e alle istruzioni finanziarie applicabili;
<p>Regolamento 8.06 – Rapporto di revisione</p> <p>(a) Il revisore esterno preparerà un rapporto firmato contenente un parere sui rendiconti annuali. Il rapporto includerà le osservazioni che il revisore esterno potrà ritenere necessarie, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) la portata e il carattere della revisione;(ii) l'efficacia delle procedure finanziarie, del sistema contabile e del controllo interno; e(iii) altre questioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio Permanente. <p>(b) Il revisore esterno non avrà facoltà di modificare le voci dei rendiconti ma richiamerà l'attenzione del Segretario Generale e, ove opportuno, di altri Capi delle istituzioni su eventuali transazioni in merito alle quali il revisore esterno abbia dubbi circa la loro legittimità o esattezza.</p> <p>(c) Il Comitato Finanziario informale discuterà la revisione annuale dei conti sulla base del rapporto di revisione.</p>	<p>Regolamento 8.06 – Rapporto di revisione</p> <p>(a) Il revisore esterno preparerà un rapporto firmato contenente un parere sui rendiconti sull'informativa di bilancio annuale. Il rapporto includerà le osservazioni che il revisore esterno potrà ritenere necessarie, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) la portata e il carattere della revisione;(ii) l'efficacia delle procedure finanziarie, del sistema contabile e del controllo interno; e(iii) altre questioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio Permanente. <p>(b) Il revisore esterno non avrà facoltà di modificare le voci dei rendiconti dell'informativa di bilancio ma richiamerà l'attenzione del Segretario Generale e, ove opportuno, di altri Capi delle istituzioni su eventuali transazioni in merito alle quali il revisore esterno abbia dubbi circa la loro legittimità o esattezza.</p> <p>(c) Il Comitato Finanziario informale discuterà la revisione annuale dei conti dell'informativa di bilancio annuale sulla base del rapporto di revisione.</p>

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL'OSCE
(continuazione)**

TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	EMENDAMENTI
<p>(e) Il rapporto di revisione servirà da base per l'accettazione dei rendiconti annuali da parte del Consiglio Permanente o per qualsiasi altra azione relativa ai rendiconti che il Consiglio possa ritenere necessaria (Regolamento 7.05).</p>	<p>(e) Il rapporto di revisione servirà da base per l'accettazione dei rendiconti dell'informativa di bilancio annuale da parte del Consiglio Permanente o per qualsiasi altra azione relativa ai rendiconti all'informativa di bilancio che il Consiglio possa ritenere necessaria (Regolamento 7.05).</p>
ARTICOLO IX: CONTRIBUTI EXTRABUDGETARI	ARTICOLO IX: CONTRIBUTI EXTRABUDGETARI
<p>Regolamento 9.03 – Presentazione di rapporti</p> <p>Il Segretario Generale includerà nei rendiconti annuali un rapporto sulle entrate e sulle uscite dei contributi extrabudgetari. Inoltre, su richiesta, fornirà rapporti sulla situazione nel corso dell'anno finanziario.</p>	<p>Regolamento 9.03 – Presentazione di rapporti</p> <p>Il Segretario Generale includerà nei rendiconti nell'informativa di bilancio annuale un prospetto del risultato economico rapporto sulle entrate e sulle uscite dei contributi extrabudgetari. Inoltre, su richiesta, fornirà rapporti sulla situazione nel corso dell'anno finanziario.</p>